

## **Regolamento interno dell'Ass.ne PLP – Psicologi Liberi Professionisti**

Il presente regolamento decorre dal 9 aprile 2019 in seguito alla redazione formulata dal C.E.N., all'approvazione dell'Assemblea Nazionale (in coerenza con l'Art. 25 dello statuto sociale). Sarà valido sino a quando l'Assemblea Nazionale non deciderà di modificarlo, con opportuna delibera, secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale.

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione. Ogni socio deve rispettare quanto previsto nello Statuto Sociale, in ogni sua parte, e nel presente regolamento interno; esso infatti, in riferimento all'Art. 25 dello stesso Statuto Sociale ha valore vincolante per i singoli soci e per i diversi organi centrali e periferici dell'Associazione. Così come stabilito dallo stesso Art. 25 l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento e degli atti di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, è motivo di deferimento dei singoli soci innanzi al Collegio dei Probi Viri.

### **Articolo 1. Utilizzo riferimenti Associazione.**

Nessun socio può utilizzare il nome dell'Associazione per scopi personali, in qualsiasi attività esterna, politica, sociale o economica. I soci, in regola con quanto previsto dallo statuto sociale e dai vari regolamenti, possono rendere visibile la propria qualità di socio (e l'eventuale incarico/ruolo affidato) all'interno dei propri strumenti di comunicazione (sito internet, volantini, locandine, carta intestata, biglietti da visita...). Tale opportunità resta valida fino a revoca dell'eventuale ruolo affidato, e a patto che non si perda la qualità di socio secondo quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto Sociale. In caso di revoca dell'incarico/ruolo affidato e/o di perdita della qualità di socio, lo stesso avrà 7 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione formale per eliminare ogni riferimento (a PLP e/o all'incarico/ruolo affidato) su tutti gli strumenti di comunicazione.

### **Articolo 2. Partecipazione alla vita associativa.**

Ogni socio si impegna a collaborare con gli altri soci per il pieno raggiungimento degli obiettivi statuari, secondo le modalità e le prescrizioni previste dallo Statuto Sociale e dai regolamenti. A tal proposito ci si auspica che i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall'Associazione ma si faranno promotori attivi delle stesse attività anche verso l'esterno. Tale partecipazione, non vincolante per il mantenimento della qualità di socio, è sempre da intendersi esclusivamente a titolo volontario e gratuito (salvo nei casi in cui tale impegno non sia formalmente contrattualizzato in forma di collaborazione occasionale o professionale), mettendo a disposizione dell'Associazione ogni e qualsivoglia risorsa quale, a titolo d'esempio, competenze, tempo, risorse materiali e intellettuali (personali e professionali). Ciò può comportare anche ruoli di responsabilità, anche formali e comunicate all'esterno, senza che ciò possa mai configurare un rapporto di subordinazione o di lavoro.

### **Articolo 3. Soci fondatori.**

In riferimento al comma b) dell'Art. 6 dello Statuto Sociale, è facoltà dei soci fondatori dell'Associazione, a loro insindacabile giudizio, "cooptare" altri soci (che non abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo) nella qualifica di soci fondatori. Per poter essere cooptato il candidato deve accettare la nomina, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere o essere stato presidente nazionale dell'Associazione;

- essere iscritto all'Associazione da almeno 5 anni e aver attivato iniziative che abbiano fornito particolare sviluppo all'Associazione;
  - essere iscritto all'Associazione ed aver ricoperto cariche organizzative interne o su delega dell'Associazione che abbiano fornito particolare sviluppo alle reti di rapporti esterni dell'Associazione.
- Il socio che acquisisca la qualifica di socio fondatore per cooptazione acquisisce tutti gli obblighi e i diritti attribuiti dallo Statuto Sociale a questa categoria di associati.
- Il socio fondatore cooptato perde tale qualifica qualora perda la qualità di socio secondo quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto Sociale.

#### **Articolo 4. Soci ordinari, aderenti e collettivi.**

Per poter far parte dell'Associazione nella qualità di socio ordinario occorre: a) essere iscritto ad un Ordine Regionale degli Psicologi avente sede in Italia; d) corrispondere la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale. I soci ordinari partecipano alle Assemblee della propria Regione e godono dei diritti attivi e passivi di rappresentanza all'interno degli Organi dell'Associazione. I soci aderenti sono coloro che si occupano di Psicologia a titolo professionale, di studio e di ricerca, non ancora iscritti ad un Ordine Regionale degli Psicologi avente sede in Italia. Organizzazioni, Società e/o Enti interessati agli scopi ed alle attività di PLP e che svolgono le loro attività nel campo della psicologia, possono presentare al C.E.N. richiesta di adesione all'Associazione, che ne valuterà l'ammissibilità. La quota associativa del socio collettivo include due quote di soci ordinari, che rappresenteranno, in PLP, l'organizzazione aderente.

Ogni socio (ordinario, aderente e collettivo) è tenuto a corrispondere la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Articolo 5. Comitati regionali.**

Secondo quanto stabilito dall'Art. 12, comma i), dello Statuto Sociale, il C.E.N. può nominare un referente regionale (Presidente in pectore Regionale) nelle regioni in cui non si sia raggiunto il numero minimo di 10 soci, e/o quando dopo l'elezione di un Comitato Regionale si determini il fatto che, nell'anno successivo, la stessa regione non abbia, alla data del 1 aprile, il numero minimo di dieci soci.

Il Comitato Regionale è regolamentato dall'art. 13 dello statuto sociale. Viene eletto (nelle cariche di Presidente regionale, Vicepresidente regionale, Segretario regionale, Tesoriere regionale, Consigliere regionale) per la prima volta al raggiungimento del un numero minimo di 10 soci regionali, secondo procedura democratica. Tale elezioni sono valide qualora intervengano, in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei soci di quella regione e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci intervenuti (cfr. art. 12, comma f, dello statuto sociale).

La convocazione va inviata a tutti i soci almeno 10 giorni prima, ciò in assonanza con quanto previsto all'art. 12, comma g, dello statuto sociale che regola il funzionamento dell'Assemblea Regionale. Tale convocazione può avvenire anche sotto forma di e-mail. In sede di prima elezione l'Assemblea elettiva viene presieduta dal referente delegato dal Comitato Esecutivo Nazionale (Presidente in pectore Regionale); in sede di rinnovo delle cariche viene presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

È valida la partecipazione anche a mezzo videoconferenza. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino impossibilitati a partecipare. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta, espressamente accettata dal delegato e riportata sul verbale d'assemblea. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

Dell'esito elettorale va comunicato il risultato (al C.E.N.) attraverso apposito verbale (predisposto standard) a firma del presidente dell'Assemblea e di due soci.

Nell'ipotesi di inerzia di uno o più componenti dei Comitati Regionali, senza che sussista un giustificato motivo comunicato tempestivamente, il Comitato Regionale può avanzare al C.E.N. richiesta di revoca dell'incarico al socio, motivata in forma precisa e dettagliata, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia incaricato del raggiungimento di un obiettivo. Tale richiesta dovrà essere comunicata anche al socio interessato, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata. Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsene lettura in sede di riunione del C.E.N. chiamato a deliberare sulla richiesta di revoca, a suo insindacabile giudizio.

Finché non sussistano le condizioni perché sia eletto il Comitato Regionale il Presidente in pectore rappresenta PLP nell'Assemblea regionale di Confprofessioni, ma non può assumere cariche nella giunta regionale di Confprofessioni, né deleghe provenienti dallo stesso organismo (salvo per casi eccezionali, formalmente ed esplicitamente previsti ed autorizzati dal C.E.N.).

Il Presidente in pectore ha il compito di coinvolgere ed associare un numero minimo di 10 soci necessari per indire le elezioni del Comitato Regionale PLP. Il suo mandato decade con la formalizzazione del Comitato Regionale, secondo le regole e le metodologie previste dallo Statuto Sociale.

Il Presidente in pectore può organizzare, previo consenso del Comitato Esecutivo Nazionale, iniziative pubbliche atte a far conoscere l'Associazione sia all'interno delle comunità degli psicologi, sia nel più ampio mondo degli esercenti la libera professione.

Il Presidente in pectore, su specifico mandato del Comitato Esecutivo Nazionale può rappresentare PLP in ogni occasione ritenuta utile allo sviluppo dell'Associazione.

Il Presidente in pectore regionale ha il dovere di informare regolarmente il C.E.N., con i mezzi a tal uopo predisposti, circa le attività, le notizie, le novità riguardanti sia PLP che Confprofessioni regionale.

Il C.E.N. ha facoltà di commissariare una regione, nel caso in cui il relativo comitato regionale non aderisca alle indicazioni dello stesso e/o dell'Assemblea nazionale e/o nel caso in cui minacci la credibilità dell'Associazione.

In caso di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso di un membro del Comitato regionale, l'organismo che lo ha eletto (Assemblea regionale) provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile. Nel caso in cui le dimissioni, esclusioni, decadenza o decesso riguardino i 3/5 del Comitato regionale, lo stesso viene dichiarato non più valido.

#### **Articolo 6. Comitati provinciali.**

È facoltà del Comitato Regionale costituire Comitati Provinciali. Il Comitato Regionale può nominare un referente provinciale (Coordinatore provinciale in pectore) nelle province in cui non si abbia il numero minimo di 10 soci, e/o quando dopo l'elezione di un Comitato Provinciale si determini il fatto che nell'anno successivo la stessa provincia non abbia raggiunto, alla data del 1 aprile, il numero minimo di 10 soci.

Il Comitato Provinciale viene eletto (nelle cariche di Presidente provinciale, Vicepresidente provinciale, Segretario provinciale, e Consigliere provinciale) per la prima volta al raggiungimento del un numero minimo di 10 soci provinciali, secondo procedura democratica. Tale elezioni sono valide qualora intervengano, in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei soci di quella provincia e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci intervenuti.

La convocazione va inviata a tutti i soci provinciali almeno 10 giorni prima, ciò in assonanza con quanto previsto all'art. 12, comma g, dello statuto sociale che regola il funzionamento dell'Assemblea regionale. Tale convocazione può avvenire anche sotto forma di e-mail. In sede di prima elezione l'Assemblea elettiva viene

presieduta dal referente delegato dal Comitato Regionale (Coordinatore provinciale in pectore); In sede di rinnovo delle cariche viene presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

È valida la partecipazione anche a mezzo videoconferenza. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino impossibilitati a partecipare. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta, espressamente accettata dal delegato e riportata sul verbale d'assemblea. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

Dell'esito elettorale va comunicato il risultato (al Comitato Regionale che a sua volta lo comunica al C.E.N.) attraverso apposito verbale (predisposto standard) a firma del presidente dell'Assemblea e di due soci provinciali.

Nell'ipotesi di inerzia di uno o più componenti dei Comitati Provinciali, senza che sussista un giustificato motivo comunicato tempestivamente, il Comitato Provinciale può avanzare al Comitato Regionale di riferimento richiesta di revoca dell'incarico al socio, motivata in forma precisa e dettagliata, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia incaricato del raggiungimento di un obiettivo. Tale richiesta dovrà essere comunicata anche al socio interessato, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata. Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsene lettura in sede di riunione del Comitato Regionale chiamato a deliberare sulla richiesta di revoca, a suo insindacabile giudizio.

I Comitati Provinciali hanno i medesimi doveri e le medesime pertinenze (formali ed operative) previste per i Comitati Regionali in tale regolamento e nello statuto sociale. Le uniche differenze tra i due Comitati sono il territorio di pertinenza (la specifica provincia per il Comitato Provinciale, l'intera regione per il Comitato Regionale) e l'assenza di una tesoreria/cassa provinciale (e in coerenza, l'assenza del ruolo di tesoriere provinciale). Per la gestione amministrativa/tenuta cassa, il Comitato Provinciale farà riferimento al Tesoriere Regionale, unico interlocutore locale (che agirà in piena conformità a quanto stabilito nello Statuto Sociale e nel presente regolamento in generale, e in particolare a quanto stabilito nel successivo articolo 8 - Amministrazione economica).

I Comitati Provinciali rispondono del proprio operato ai Comitati Regionali che di essi sono responsabili nei confronti del C.E.N. e dell'Assemblea dei soci.

Il Coordinatore provinciale in pectore ha il compito di coinvolgere ed associare un numero minimo di 10 soci necessari per indire le elezioni del Comitato Provinciale PLP. Il suo mandato decade con la formalizzazione del Comitato Provinciale, secondo le regole e le metodologie previste dallo Statuto Sociale per i Presidenti in pectore regionali.

Il Coordinatore provinciale in pectore può organizzare, previo consenso del Comitato Regionale, iniziative pubbliche atte a far conoscere l'Associazione sia all'interno delle comunità degli psicologi, sia nel più ampio mondo degli esercenti la libera professione.

Il Coordinatore provinciale in pectore, su specifico mandato del Comitato Regionale può rappresentare PLP in ogni occasione ritenuta utile allo sviluppo dell'Associazione.

Il Coordinatore provinciale in pectore ha il dovere di informare regolarmente il Comitato Regionale, con i mezzi a tal uopo predisposti, circa le attività, le notizie, le novità riguardanti la propria provincia di pertinenza.

#### **Articolo 7. Incarichi associativi.**

Il C.E.N. dell'Associazione ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell'Associazione. Tali incarichi vengono sempre e unicamente affidati/revocati secondo criteri puramente meritocratici. Hanno carattere temporale limitato, autonomo e non subordinato, e, se

formalmente autorizzati dal C.E.N., possono prevedere un rimborso spese in casi di particolare impiego di risorse da parte del socio incaricato.

#### *Delegato nazionale*

Nell'ambito del programma di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il C.E.N. individua gli obiettivi, affida il raggiungimento degli stessi anche al singolo socio, il quale assume la qualifica di "delegato nazionale per l'attività indicata", ed è tenuto all'osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal C.E.N. Il Delegato Nazionale dovrà riferire delle proprie attività al C.E.N. nella persona della Presidenza nazionale.

Alle scadenze fissate nel programma di attività sociale, il C.E.N. verifica l'attività posta in essere dai soci incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del programma.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato, senza che sussista un giustificato motivo, il C.E.N. può revocare l'incarico.

Nell'ipotesi di inerzia di un socio incaricato, senza che sussista un giustificato motivo comunicato tempestivamente, il Presidente può avanzare al C.E.N. richiesta di revoca dell'incarico al socio, motivata in forma precisa e dettagliata, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia incaricato del raggiungimento di un obiettivo. Tale richiesta dovrà essere comunicata anche al socio interessato, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata. Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsene lettura in sede di riunione del C.E.N. chiamato a deliberare sulla richiesta di revoca, a suo insindacabile giudizio.

#### *Delegato regionale*

Nell'ambito del programma di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il comitato regionale individua gli obiettivi, affida il raggiungimento degli stessi anche al singolo socio, il quale assume la qualifica di "delegato regionale per l'attività indicata", ed è tenuto all'osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal comitato regionale. Il Delegato regionale dovrà riferire delle proprie attività al comitato regionale nella persona della Presidenza regionale.

Alle scadenze fissate nel programma di attività sociale, il comitato regionale verifica l'attività posta in essere dai soci incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del programma.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato, senza che sussista un giustificato motivo, il comitato regionale può revocare l'incarico.

Nell'ipotesi di inerzia di un socio incaricato, senza che sussista un giustificato motivo comunicato tempestivamente, il Presidente può avanzare al comitato richiesta di revoca dell'incarico al socio, motivata in forma precisa e dettagliata, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia incaricato del raggiungimento di un obiettivo. Tale richiesta dovrà essere comunicata anche al socio interessato, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata. Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsene lettura in sede di riunione del comitato regionale chiamato a deliberare sulla richiesta di revoca, a suo insindacabile giudizio.

#### *Delegato provinciale*

I Delegati Provinciali faranno riferimento al Delegato Regionale della medesima area tematica, che a sua volta dovrà riferire della propria attività al Comitato Regionale nella persona della Presidenza regionale. Per quanto non esplicitato si fa riferimento alla regolamentazione dell'incarico di delegato regionale.

I soci detentori di cariche (in pectore e/o elettive), di deleghe (nazionali e/o regionali e/o provinciali), di incarichi formalmente affidati (es. nei "gruppi di lavoro") mantengono il relativo status fino a decadimento e/o revoca dello stesso, ferma restando la corresponsione puntuale della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Articolo 8. Amministrazione economica.**

L'amministrazione delle economie regionali dell'associazione dovrà seguire le logiche, le regole e le direttive indicate dal Tesoriere Nazionale, comunicate formalmente ai Tesorieri Regionali e ai Presidenti, che avranno piena responsabilità sull'applicazione delle stesse.

#### **Articolo 9. Gruppi di lavoro tematici.**

Il C.E.N., su propria iniziativa, o raccogliendo l'invito dei soci, può costituire dei "gruppi di lavoro tematici" al fine di approfondire/sviluppare argomenti di particolare interesse per l'Associazione. Tali gruppi costituiti dai soci disponibili a partecipare dovranno sempre rispettare le metodologie e i tempi di lavoro stabiliti dal C.E.N. Per ogni gruppo di lavoro si identificheranno un responsabile nazionale e, quando valutato utile, responsabili regionali e provinciali, a seconda delle specifiche peculiarità dei gruppi stessi. I responsabili identificati avranno tutti i diritti e i doveri disciplinati dal precedente articolo 7 del presente regolamento interno.

Tutti i partecipanti ai gruppi di lavoro opereranno secondo le logiche e le prescrizioni previste dal precedente articolo 2 del presente regolamento interno.

#### **Articolo 10. Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.).**

In caso di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso di un membro del Comitato Esecutivo Nazionale, l'organismo che lo ha eletto (Assemblea dei soci Fondatori e Assemblea nazionale) provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile. Nel caso in cui le dimissioni, esclusioni, decadenza o decesso riguardino i 3/5 del C.E.N., lo stesso viene dichiarato non più valido.

#### **Articolo 11. Comunicazioni esterne.**

Ogni comunicazione ufficiale, formale o informale che sia, che preveda una presa di posizione pubblica dell'Associazione su tematiche che lo richiedano, deve essere esplicitamente autorizzata dal C.E.N., il quale si da l'indirizzo di riferimento più coerente con l'eventuale posizione assunta in tema dalla "comunità scientifica". Ogni Regione nomina un delegato per la comunicazione. La regione alla quale appartiene il Delegato Nazionale ha facoltà di nominare un ulteriore delegato regionale, in quanto il proprio assume Delega Nazionale. I delegati identificati avranno tutti i diritti e i doveri disciplinati dal precedente articolo 8 del presente regolamento interno.

#### **Articolo 12. Risorse associative.**

Ogni utilizzo improprio delle risorse appartenenti all'Associazione da parte di uno o più dei suoi associati potrà essere perseguito per legge.

Nello svolgimento delle attività sociali, i soci devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni, anche generiche, date dal C.E.N.; i soci hanno altresì l'obbligo di custodire ed usare con la massima diligenza e cura i materiali e le attrezzature di proprietà dell'associazione, di cui sono personalmente responsabili. In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, il C.E.N. ha facoltà di imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del socio stesso.

### **Articolo 13. Patrocini, convenzioni e partecipazioni.**

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Associazione ad iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico ritenute meritevoli.

È possibile richiedere un patrocinio solo se:

- il richiedente è un socio PLP (in regola con la quota associativa annuale) organizzatore/coorganizzatore dell'iniziativa
- l'evento tratta tematiche rilevanti per la professione di psicologo
- l'evento è gratuito e senza scopo di lucro (fanno eccezione iniziative non gratuite che senza scopo di lucro prevedano una finalità di beneficenza e solidarietà).

Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto PLP.

I Patrocini ad eventi provinciali e regionali sono da richiedersi al Comitato regionale PLP di pertinenza territoriale; sono concessi ad insindacabile giudizio dello stesso Comitato chiamato ad esprimersi dopo attenta valutazione delle iniziative proposte.

I Patrocini ad eventi nazionali e internazionali sono da richiedersi al C.E.N.; sono concessi ad insindacabile giudizio dello stesso C.E.N. chiamato ad esprimersi dopo attenta valutazione delle iniziative proposte.

In generale saranno privilegiate le richieste di patrocinio ad eventi che prevedano in programma uno spazio in plenaria in cui presentare le attività istituzionali di PLP tramite un proprio rappresentante.

Le convenzioni saranno stipulate esclusivamente con delibera del C.E.N. e sottoscritte dalla Presidenza nazionale.

Le partecipazioni a progetti, attività, società, eventi, ecc. dovranno sempre essere autorizzate dal C.E.N.

### **Articolo 14. Rapporti tra cariche associative e candidature istituzionali di categoria.**

I soci, titolari di cariche associative o meno, qualora impegnati in eventuali mandati istituzionali di categoria, o che intendano candidarsi per tali incarichi, hanno l'obbligo di portare avanti il proprio mandato rimanendo coerenti ai valori e ai principi dell'Associazione nel rispetto della coscienza e della responsabilità individuale.

Come stabilito dall'Art. 5 dello Statuto, il socio che nell'espletamento di tali incarichi, svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell'Associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome della Associazione o si renda responsabile di comportamenti gravemente scorretti sul piano professionale, delle relazioni associative e in relazione al codice deontologico degli psicologi italiani può essere radiato.

Roma, 8 aprile 2019

La Presidente Nazionale  
Dott.ssa Domenica Quagliata

